

ATTO COSTITUTIVO
Rete Rifiuti Zero ER - ETS

L'anno 2025 il mese di marzo il giorno 5 in Bologna, presso la sede del Centro Sociale Giorgio Costa in via Azzo Gardino 44-48, si sono riunite le seguenti persone:

1. NATALE BELOSI nato a LUGO (RA) il 28/03/1948 - residente a LUGO (RA) via PASSAMONTI 56 - C.F. BLSNTL48C28E73DZ...
2. PATRIZIA SCARDI nata a Mirandola Mo il 20/03/1965 - residente a Medolla Mo via Barina 1 CF SGNPR26SC60F210 R
3. MICHELE GIOVANNINI NATO A CENTO (FE) il 27/02/1976
RESIDENTE A CASTELLO D'ARGILE, Piazza Caduti 8/08/1980 N°2 CF: 6VNMHL76B27C 4635
4. BARBARA NEGROMI nata a Bologna 25/04/1960 zeni melle a CASALECCHIO DI RENO, via CARAVAGGIO 20 - C.F. NGRBBR60D6SAP44 X
5. COCCHI ANDREA NATO A SAN GIOVANNI IN PENSICETO IL 14/02/66 RESIDENTE A S.G. PENSICETO VIA CADUTI DI AMOLA 10 CF CCNDR66B74 64070
6. STEFANO PEZZI nato a RAVENNA (RA) il 27-05-1964 residente a BUORIO (BO) in V. ANDREA COSTA, 11 CF P22SFN64E27H199X
7. MANUELA RUGGEM' nata a BOLOGNA 03/07/1958 RESIDENTE A CASTEL D'AIANO VIA PIANDI VAIANO, 3 - C.F. RGGMNL58RLH5A944S
8. BARBARA FABBRI NATA A BOLOGNA IL 08/03/67 RESIDENTE A MONTE S. PIETRO (BO) v. S. LORENZO 7/1 - CF: FBBBRR67CA944M
9. ANNA GIULIA OLIVIERI - NATA A BOLOGNA IL 31/12/1962 - RESIDENTE A BOLOGNA (BO) IN VIA GRAMSCI 2 - CF LVRNGL62T71A944O
10. ALESSANDRA BONON - NATA A BOLOGNA IL 06/07/1961... residente a Bologna (BO) via S. Stefano 68 - CF: BNKLSN61H46A944W
11.

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituito fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017, in seguito denominato Codice del Terzo settore, un ente del terzo settore in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: Rete Rifiuti Zero ER – ETS, da ora in avanti denominata "Associazione".

ART. 2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di: Castello D'Argile (provincia di Bologna) C.P. 40050 Piazza Caduti 2 agosto 1980 n. 3A .

ART. 3 - L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5 - Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 6 - L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, l'utilizzo di criteri non discriminatori nelle procedure di ammissione di nuovi associati, l'elettività delle cariche, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 7 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: COCCHI ANDREA

Vice - Presidente: NATALG BELOSI

Consigliere: PATRIZIA SPARBI

ART. 8 - I presenti stabiliscono che la quota associativa per l'anno 2025 è fissata in euro VENTI (€20,00)

Stabiliscono altresì che il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31\12\2025.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 27 articoli di seguito specificati, steso su 12 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Natalg Belosi

Sig. Patrizia Sparbi

Sig. Michele Giovannini

Sig. Barbara Vanni

Sig. Cocchi Andrea

Sig. Stefano

Sig. Mauro Luppi

Sig. Barbara Fabiani

Sig. Aureliano Oberti

Sig. Alessandro Bacci

Sig. _____

Sig. _____

Bologna, 5 marzo 2025



STATUTO
ASSOCIAZIONE
"RIFIUTI ZERO E. R. - ETS"



*Approvato a Bologna,
il 5 marzo 202*

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), l'Associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "RIFIUTI ZERO E.R. – ETS"

Art. 2 - Sede

RIFIUTI ZERO E.R. (Emilia Romagna) ETS (da ora in avanti denominata "Associazione") ha sede legale a Castello D'Argile in provincia di Bologna.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'Associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa dall'Assemblea dei Soci.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 4 – Scopi e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 5 D.lgs. 117/2017:

- lett. d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. e) - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n.281;
 - lett. f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;
 - lett. h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale e/o ambientale;
 - lett. i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lett. j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n.223, e successive modificazioni.
 - lett. n) - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014;
 - lett. r) - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - lett. s) - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - lett. v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - lett. w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - lett. y) - protezione civile, ai sensi del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile);
- A livello specifico l'Associazione, opera in stretta collaborazione con le Associazioni Zero Waste Italy, Zero Waste Europe e con la Rete Nazionale 'Comuni Rifiuti Zero', ed è costituita al fine di:

- SPC*
MG
BM
u
Q
RF
Min
- promuovere la strategia Rifiuti Zero presso gli enti pubblici e privati in particolare la raccolta differenziata con il sistema porta a porta, o con sistemi di efficacia equivalente o migliore e politiche di riduzione della produzione dei rifiuti;
 - porre in essere attività volte ad evitare ogni forma di incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti; sostenere e promuovere valori contrarie alla costruzione degli inceneritori con il supporto di esponenti del mondo scientifico e medico;
 - coniugare le pratiche nella comunità quali: il riuso, la riparazione, il riciclaggio e il compostaggio con pratiche industriali quali l'eliminazione delle sostanze tossiche, la riprogettazione di imballaggi e di prodotti per le richieste più importanti del ventunesimo secolo;
 - Realizzare seminari, workshop, dibattiti, convegni a supporto di attività volte alla riduzione dello spreco e dell'inquinamento delle risorse naturali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, alla promozione dei prodotti agricoli e non a filiera corta;
 - Produrre e diffondere materiale didattici e divulgativi, compresi canali editoriali, audio-visivi e canali multimediali;
 - Coordinare le proprie attività con quelle delle Associazioni Zero waste Italy, Zero Waste Europe e con la Rete Nazionale 'Comuni Rifiuti Zero';
 - Attivare collaborazioni e consulenze con Centri universitari e di ricerca;
 - Supportare la ricerca con studi e collaborazioni relativi alla produzione di prodotti e materiali a minor impatto ambientale, anche per conto di pubbliche amministrazioni, enti, organizzazioni e privati;
 - Eseguire Analisi tecnico-scientifiche dei sistemi di gestione dei rifiuti urbani e speciali con individuazione e premiazione delle realtà virtuose; promuovere, anche realizzandole direttamente, analisi merceologiche dei rifiuti;
 - Partecipare a progetti finanziati da enti pubblici Italiani e dalla comunità europea;

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ambientale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari, delle comunità in cui vivono o di terzi.

Art. 5 - Volontari e attività di Volontariato

SPC
MG
BM
u
Q
RF
Min

L'associazione può svolgere la propria attività di interesse generale avvalendosi anche di volontari.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

Art. 6 - Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono

collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come associati persone fisiche, persone giuridiche, associazioni riconosciute giuridicamente e associazioni di fatto ed enti locali.

Sono soci coloro che ne facciano richiesta in forma scritta e la cui domanda sia raccolta dal primo Consiglio Direttivo utile, con maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Nella domanda di ammissione l'aspirante associato (persona fisica, persona giuridica, associazione giuridiche) dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e sottoscrive una dichiarazione predisposta dall'assemblea dei soci in cui sono messi in evidenza i principi e le finalità dell'Associazione.

Gli Enti locali, ed in particolare le Amministrazioni Comunali debbono accompagnare la richiesta di adesione con una delibera di Giunta o, meglio, di Consiglio Comunale, con cui l'Amministrazione aderisce alla strategia rifiuti zero di Zero Waste Italy, sulla base di una delibera tipo predisposta dal direttivo dei soci. Gli Enti Locali non possono assumere il controllo dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data della delibera di approvazione che, di norma, prende in esame le richieste di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione al libro degli associati.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella prima seduta utile. La disciplina del rapporto e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa.

La misura della quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel relativo libro.

Le persone giuridiche, associazioni giuridiche e di fatto e Enti Locali all'atto dell'adesione dovranno indicare la persona fisica che li rappresenta. Tale persona potrà essere cambiata su segnalazione scritta.

L'assunzione della qualità di associato è subordinata al versamento all'Associazione della quota associativa.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci hanno diritto :

- di essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione;
- di partecipare alle assemblee esercitando l'elettorato attivo e passivo;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- di essere eletti alle cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità specificati nello statuto;
- di partecipare all'attività sociale alle condizioni di volta in volta stabilite: riunioni, convegni, congressi ed altre manifestazioni varie;
- di ricevere informazioni e notizie utili sull'attività dell'Associazione;
- di conoscere ed approvare i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli obiettivi sociali;
- di recedere dall'Associazione in forma scritta.

I Soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Tutti i soci sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- diffondere la conoscenza dell'Associazione in tutti gli ambienti interessati;
- collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- segnalare irregolarità, abusi e quant'altro dovessero rilevare nell'ambito delle attività di interesse

dell'Associazione;

- mantenere un comportamento conforme agli obiettivi sociali e ai valori dell'Associazione;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Apposito regolamento approvato dall'Assemblea regolerà, sulla base di quanto previsto dallo statuto, e nel rispetto della normativa del settore, i rapporti fra soci Enti Locali, soci Giuridici di altro tipo, soci Persone fisiche, nonché le attività che le diverse figure di soci possono esercitare all'interno dell'Associazione.

Articolo 8 — Deleghe in Assemblea

Gli associati hanno diritto in sede di Assemblea ad esprimere un solo voto. Ciascun associato può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe; le deleghe devono essere comunicate al presidente dell'assemblea dal delegante prima dell'inizio dell'assemblea.

Articolo 9 — Perdita della qualifica di l'associato

La qualità di associato si può perdere per:

- a) decesso;
- b) revoca volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo. Il 'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi statuari dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'Assemblea ordinaria delibera l'esclusione con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto all'Assemblea ordinaria entro i successivi sessanta giorni.

Art. 10 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) 1' Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente in carica. L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richieda il Presidente o un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante comunicazione scritta (posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, ecc.) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. Nella convocazione sono specificati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata

almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea e di redigere il foglio delle presenze, di constatare e proclamare i risultati della votazione; il foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'assemblea;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

Sono compiti dell'Assemblea dei Soci:

- a) promuovere la discussione e determinare l'indirizzo delle politiche associative dell'Associazione;
- b) promuovere il confronto all'interno dei soci, decidendo eventuali occasioni di coinvolgimento e confronto e di dialogo tra le esperienze territoriali;
- c) approvare la quota sociale che i soci sono tenuti a versare, nonché i suoi tempi di validità; tale quota può essere differenziata a seconda si tratti di persone fisiche, giuridiche, Associazioni o Enti;
- d) approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) proporre e/o approvare le modifiche dello Statuto regionale;
- f) confermare o rigettare il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione dei Soci secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Statuto;
- g) emanare e approvare regolamenti in esecuzione al presente Statuto o sue modifiche e ai fini di regolare i rapporti fra i soci nonché ogni altro atto necessario al buon andamento dell'associazione già predisposto dal Consiglio Direttivo;
- h) modificare la denominazione sociale;
- i) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- j) nominare e revocare l'Organo di controllo e il Organo di Revisione Legale dei conti;
- k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei soci.

La composizione del consiglio Direttivo e le incompatibilità vengono stabilite con apposito Regolamento.

I membri del Consiglio Direttivo uscenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Associazione, della gestione e dell'amministrazione dell'Associazione. Rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, fino a un massimo di 11, che devono essere scelti tra gli associati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto della

maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Associazione, della gestione e dell'amministrazione dell'Associazione. Rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo, e i suoi componenti sono rieleggibili. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti che deve essere scelto tra gli associati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta che vi sia materia su cui deliberare.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
- nominare, su mandato dell'Assemblea, un Direttore;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni e codici di condotta per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- promuovere la ricerca scientifica sulle tematiche ambientali anche attraverso la nomina di un Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione;
- proporre la quota sociale annuale, da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- nominare responsabili operativi per incarichi specifici di particolare rilevanza;
- promuovere una collaborazione con e fra gli operatori del settore rifiuti, in particolare con quelli pubblici, ai fini di applicare la strategia rifiuti zero;

- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

È inoltre compito del Consiglio Direttivo

- verificare se le delibere dei comuni e degli altri Enti locali sull'adesione alla strategia rifiuti zero sono conformi allo statuto e agli indirizzi di Zero Waste Italy;
- verificare annualmente se i soci degli Enti Locali hanno ottemperato agli impegni assunti sulla strategia rifiuti zero approvata.

Per tale compito il direttivo può avvalersi del Comitato tecnico scientifico.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. È nominato dal direttivo, rimane in carica tre anni e può essere eletto consecutivamente al massimo per due mandati. Convoca i direttivi e ne assicura il regolare funzionamento

Il Presidente convoca e assicura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale dei Soci e degli altri organi dell'associazione. Adotta, in caso di necessità, atti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il tesoriere possono movimentare conti correnti bancari e richiedere con delibera del Consiglio Direttivo la loro apertura, come quella di fidejussioni, leasing e affidamenti bancari e, con delibera dell'Assemblea Regionale dei Soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare e richiedere mutui ipotecari.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 15 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente e dei membri del direttivo.

La carica di Presidente e dei membri del direttivo si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea Regionale dei Soci, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il vicepresidente o, in subordine, il Consigliere del direttivo anagraficamente più anziano, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, dovrà convocare l'Assemblea Regionale dei Soci al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino a tale data, il vicepresidente, o, in subordine, il consigliere del direttivo più anziano, rappresenta legalmente l'associazione limitandosi allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

Qualora altri membri del direttivo decadano verranno sostituiti a con gli stessi criteri indicati all'art 13 a) con votazione della prima assemblea che sarà convocata.

Art. 16 - Il Tesoriere e il Direttore

Il tesoriere e il direttore sono nominati dal Consiglio Direttivo, e rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Direttore assieme al tesoriere coordinano l'attività amministrativa dell'Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di gestione delle attività economiche dell'Associazione e di redigere i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea

L'assemblea dei soci può decidere se avvalersi della figura del Direttore che avrà i seguenti compiti:

- responsabilità del corretto funzionamento della struttura associativa

- svolgere tutte le attività che gli sono assegnati dall'Assemblea Regionale dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

- individuazione e gestione dei collaboratori e delle risorse umane

Il Direttore può svolgere il ruolo di Segretario dell'Assemblea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo e della Segreteria.

Il Consiglio Direttivo può revocare il Direttore o il Tesoriere a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione e procedere alla nomina di un nuovo Direttore o di un nuovo Tesoriere. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 17 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), nominato dal Consiglio Direttivo, è un organismo di consulenza e ricerca, opera in autonomia, ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte studiosi ed esperti dei vari settori e delle varie discipline ambientali che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione, contenuti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ne elegge la Presidenza e, su richiesta del presidente, ne nomina i singoli componenti del Comitato, che rimangono in carica quattro anni. Il Presidente, col consenso del Direttivo può cooptare nel CTS esperti non soci per il tempo necessario all'elaborazione di documenti su tematiche ambientali utili ai fini delle iniziative dell'Associazione.

Le attività del Comitato Scientifico, così come, la composizione e le sue modalità organizzative sono definite e disciplinate da apposito regolamento.

Art. 18 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

L'Associazione deve inoltre tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art. 19 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea Regionale dei Soci approva il Bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno.

Il Bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il Bilancio d'esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il Bilancio Sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il Bilancio consuntivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per la sua discussione e approvazione. Il Bilancio di esercizio dovrà essere inviata ai soci almeno 7 giorni della convocazione dell'Assemblea dei Soci e pubblicato, ad avvenuta approvazione, sul sito web dell'Associazione.

Articolo 20 — Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi e per le spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a. quote e contributi degli associati
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terze persone, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea degli associati disponga di non destinare all'attivo sociale.

I singoli associati non possono chiedere la divisione dei proventi e delle risorse comuni, neanche in forma indiretta.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 21 - Quote associative

L'ammontare della quota associativa viene decisa proposta ogni anno dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

L'assunzione della qualità di associato è subordinata al versamento all'Associazione della quota associativa.

La gestione e l'organizzazione della quota associativa viene stabilita con apposito regolamento.

Articolo 22 — Patrimonio destinato ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 23 - Organo di Controllo

SPR
B
L'Assemblea Regionale dei Soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi illimiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Organo di Controllo contabile, monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea dei Soci deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea dei Soci si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

MCY
In entrambi i casi, che sia organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 del Codice Civile in materia di cause d'ineleggibilità e di decadenza.

BW
L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.

W
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, oltre che sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

W
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

W
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere notizie agli amministratori dell'Associazione circa l'andamento delle operazioni sociali o intorno a determinati affari.

Art.24 - Revisione Legale dei conti

W
L'Assemblea dei Soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

W
Il Revisore Legale dei conti può coincidere con l'Organo di Controllo, qualora in quest'ultimo organismo almeno un componente effettivo sia iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali. Il Revisore Legale dei conti, qualora nominato, dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.

W
Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dell'Associazione, di esaminare in via preliminare i suoi bilanci ed i redigere una relazione di accompagnamento ai medesimi.

W
Il Revisore Legale dei conti ha altresì facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, sia pure senza diritto di voto.

W
L'eventuale attività del Revisore Legale dei conti deve risultare da appositi verbali, in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento ai bilanci.

Articolo 25 — Scioglimento dell'associazione

W
Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, potrà essere deliberato in ogni momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

W
Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'Assemblea provvede a nominare, entro trenta giorni, un liquidatore con la maggioranza di cui al precedente comma.

W
Con la nomina del liquidatore cessano la loro funzione i membri del Consiglio Direttivo. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 26 - Fonti normative

W
Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti

interni, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalla legislazione vigente prevista nel Codice del Terzo settore e successive modificazioni e dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni.

Art. 27- Norme transitorie

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto legislativo n.117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso Decreto e s.m.i.

Bologna, 5 marzo 2025

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 2
Registrato il 11/3/2025 Ser. 3 al N. 320
Pagato € 1.200,00
(Euro)

IL DELEGATO

Gino Cifano

Firma sul delega del Direttore Provinciale Antonio Colegno